



## Messaggio municipale no. 32 **Modifiche al Regolamento organico comunale**

Egregio signor Presidente,  
gentili signore, egregi signori,

abbiamo il piacere di sottoporvi per approvazione il messaggio relativo ad alcune modifiche al Regolamento organico comunale (ROC).

### **Premessa**

Il ROC è stato allestito a seguito dell'aggregazione degli ex Comuni della Verzasca ed è stato formalmente approvato dal nostro Legislativo l'8 marzo 2021, quindi unicamente all'incirca due anni addietro.

Sottoponiamo così alla vostra attenzione la modifica di soli tre articoli, di cui uno si riferisce alle modifiche entrate in vigore dallo scorso 1. aprile per quanto concerne la Legge organica comunale (LOC).

### **Proposte di modifiche del ROC**

#### **Art. 1 "Nome – frazioni"**

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA (barrato o in grassetto)</b>
<b>Art. 1 cpv. 3 Nome e frazioni</b> Il Comune di Verzasca comprende le frazioni di Vogorno, Corippo, Lavertezzo (territorio di valle), Brione Verzasca, Cugnasco-Gerra (territorio di valle), Frasco e Sonogno	<b>Art. 1 cpv. 3 Nome e frazioni</b> Il Comune di Verzasca comprende le frazioni di Vogorno, Corippo, Lavertezzo (territorio di valle), Brione Verzasca, <b>Gerra Verzasca</b> , Frasco e Sonogno

Dobbiamo anzitutto rilevare che l'art. 1 del ROC, relativo al nome e alle frazioni, riprende quanto indicato nel Decreto legislativo d'aggregazione del 10 dicembre 2018, laddove vengono indicati i nomi delle frazioni e dei territori in Valle di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo e che il Dipartimento delle istituzioni ha poi avallato in sede di ratifica, avvenuta con risoluzione del 2 giugno 2021.

Per quanto concerne la denominazione delle frazioni componenti il nostro Comune, risulta che il nome di Cugnasco-Gerra non è la denominazione di una località, altresì di un Ente comunale e di riflesso il nome della frazione di Gerra Verzasca deve essere definita quale frazione del nostro nuovo Comune, seppure fosse confluito nel Comune di Cugnasco-Gerra.

Al caso è stata contattata la Sezione degli enti locali, la quale, tramite risposta ufficiale formulata dall'ispettore dei Comuni, ha comunicato che l'art. 1 del nostro ROC non è suscettibile di una modifica d'ufficio da parte dei servizi cantonali, poiché il nome oggetto di modifica è stato riportato fedelmente dal citato Decreto legislativo. Questa indicazione non fa altro che confermare l'assenza della possibilità d'aggiornare un mutamento d'ufficio attribuito alle competenze delle autorità preposte in sede di approvazione del ROC.



Per ciò una modifica dell'art. 1 del ROC deve obbligatoriamente sottostare alla presentazione di una proposta municipale all'intenzione del nostro Legislativo.

## Art. 2 "Stemma – sigillo"

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (barrato o in grassetto)
<b>Art. 2 cpv. 4 Stemma e sigillo</b> Appartengono al Comune anche gli stemmi riprodotti nell'allegato 2, appartenenti agli ex Comuni di Vogorno, Corippo, Brione Verzasca, Frasco e Sonogno	<b>Art. 2 cpv. 4 Stemma e sigillo</b> <b>La proprietà degli stemmi degli ex Comuni di Vogorno, Corippo, Brione Verzasca, Frasco e Sonogno è ceduta ad uso esclusivo dei rispettivi Patriziati</b>

Lo scorso mese di novembre, i Patriziati Verzasca e Piano hanno formulato all'intenzione del Municipio una richiesta intesa a chiedere di venire in possesso e utilizzare ufficialmente gli stemmi degli ex Comuni vallerani, segnatamente di Vogorno, Corippo, Brione Verzasca, Frasco e Sonogno.

Dobbiamo anzitutto osservare che con effetto dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici del 21 giugno 2013 e quindi a partire da tale data lo stemma della Confederazione, gli stemmi di Cantoni, Distretti, Comuni e i segni confondibili con essi potranno essere utilizzati soltanto dall'ente pubblico al quale si riferiscono, salvo alcune eccezioni o autorizzazioni.

In aggiunta, dobbiamo rilevare che allo stato attuale gli stemmi dei citati ex Comuni sono già definiti e riservati nel Regolamento organico comunale (ROC) (art. 2 cpv. 4).

Detto ciò, riteniamo che l'appartenenza degli stemmi ancorata semplicemente nel Regolamento comunale non abbia un senso compiuto e non svolga un'utilità pubblica, senonché gli stemmi potranno essere riprodotti ufficialmente e pubblicamente grazie alla loro acquisizione tramite i rispettivi Enti patriziali.

Consideriamo con ciò che la questione della cessione degli stemmi comunali ai Patriziati vallerani sia sensata e segue un'interpretazione pubblica della sua forma, quindi chiediamo d'aderire alla citata richiesta.

## Art. 15 "Sessioni ordinarie"

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (barrato o in grassetto)
<b>Art. 15 Sessioni ordinarie</b> <sup>1</sup> Il Consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. <sup>2</sup> La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. <sup>3</sup> La seconda sessione si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente. <sup>4</sup> Sono riservate le proroghe ai sensi dell'art. 49 LOC.	<b>Art. 15 Sessioni ordinarie</b> <sup>1</sup> Il Consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. <sup>2</sup> La prima sessione si apre <b>al più tardi entro il 30 giugno</b> e si occupa <del>principalmente della gestione dell'esercizio</del> <b>in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente.</b> <sup>3</sup> La seconda sessione si apre entro il 31 dicembre e si occupa <del>principalmente</del> <b>in ogni caso</b> del preventivo dell'anno seguente. <sup>4</sup> Sono riservate le proroghe ai sensi dell'art. 49 LOC.



Il nuovo art. 49 della LOC prevede che rimane un solo termine entro il quale la prima sessione ordinaria deve avere luogo e quindi i consuntivi devono essere approvati, ovvero il 30 giugno.

Ne consegue che le sessioni ordinarie sui consuntivi oltre il 30 aprile non dovranno più essere autorizzate dal Presidente del Legislativo come finora. Inoltre, il Regolamento comunale non dovrà o non potrà più stabilire una data fissa anteriore.

I nuovi disposti della LOC, nel frattempo entrati in vigore, costituiscono norme direttamente applicabili e ancorati nella citata legge, quindi non richiedono ulteriori modifiche a livello di Regolamento comunale.

## **Aspetti procedurali e formali**

**Preavviso commissionale:** l'esame del messaggio compete alla **Commissione delle petizioni** (art. 36 ROC).

**Quoziente di voto:** per tutti i punti del seguente dispositivo di deliberazione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

**Referendum:** decisione soggetta a referendum, se così regolarmente esercitato (art. 75).

Sentite le presenti spiegazioni e chiaramente a disposizione per qualsiasi ulteriore ragguaglio dovesse necessitare nel merito, invitiamo a gentilmente

## **risolvere**

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Sono approvate le modifiche agli articoli 1, 2 e 15 del Regolamento organico comunale.</b></li><li><b>2. Il Regolamento entra in vigore con la ratifica dell'Autorità cantonale, ai sensi dell'art. 190 LOC.</b></li></ol> |
|--|

Con la massima stima.

Il Sindaco:  
Ivo Bordoli

Per il Municipio:  


Il Segretario:  
Romano Bordoli